

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 924

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(TAJANI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022

Presentato il 23 febbraio 2023

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

1. L'Accordo.

L'Accordo in esame disciplina il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena (articolo 1).

Lo scopo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica di San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 772 (preambolo).

Rispetto a tale Convenzione, peraltro, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, *lato sensu* intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, come attuata in Italia dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. Vengono dunque introdotte disposizioni che regolano il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi o prescrizioni, oppure impongono obblighi o prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione

delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi o prescrizioni, qualora tali misure, sanzioni, obblighi e prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte (articoli 2 e 3).

La finalità è, da un lato, quella di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona condannata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro, quello di migliorare il controllo dell'esecuzione dei corrispondenti obblighi e prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività (articolo 3).

La disciplina è mutuata dall'analoga disciplina di matrice euro-unitaria, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco « riconoscimento » delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, tra l'altro con l'adozione dell'elenco delle rilevanti tipologie di illecito (quasi del tutto coincidenti con quelle del cosiddetto « elenco degli eu-rocrimini ») quale meccanismo di superamento — *rectius* di semplificazione della verifica — del requisito della doppia incriminazione (articolo 11), sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti euro-unitari di cooperazione giudiziaria penale (da ultimo, per esempio, il regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, in materia di reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie di congelamento e di confisca).

Anche sotto il profilo del ruolo delle Autorità centrali (articolo 4) e dei canali e mezzi di comunicazione (articolo 7) si è presa a modello l'usuale corrispondente disciplina euro-unitaria degli strumenti di cooperazione giudiziaria, sostanzialmente prevedendo, da un lato, la comunicazione

diretta tra le autorità giudiziarie interessate (però con la facoltà di avvalersi delle Autorità centrali sia per l'individuazione dell'autorità giudiziaria competente dell'altro Stato, sia per la trasmissione delle decisioni e dei conseguenti provvedimenti, come pure di tutte le informazioni relative alle procedure); dall'altro, la possibilità di usare ogni mezzo tecnico di trasmissione che consenta di lasciare una traccia scritta, con esplicita legittimazione dell'uso della posta elettronica e fatta sempre salva la possibilità di chiedere l'invio degli atti in originale cartaceo.

Al fine di ridurre il più possibile ogni eventuale incertezza interpretativa e applicativa, si è ritenuto opportuno determinare l'ambito di applicazione dell'Accordo non solo mediante una generale norma di riferimento al contenuto degli obblighi e prescrizioni della misura, *lato sensu* intesa, da eseguire nell'altro Paese (articolo 5, paragrafo 1), ma anche mediante una specifica norma di dettagliato riferimento alle varie misure che nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici dei due Paesi sono certamente oggetto dell'Accordo, nel senso che la sorveglianza sull'esecuzione dei relativi obblighi e prescrizioni può essere trasferita dall'uno all'altro Paese sulla base dello stesso Accordo (articolo 5, paragrafo 2). Una speciale disciplina è stata prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo (articolo 5, paragrafo 3).

Di grande rilievo è la disposizione contenuta nell'articolo 6. Tale articolo, infatti, non si limita a stabilire il presupposto del trasferimento della misura, individuandolo nella cittadinanza o nella residenza dell'interessato nell'altro Paese, sempre che lo stesso interessato lo richieda e che il trasferimento della misura consenta una più positiva prognosi di risocializzazione in ragione dell'esistenza, nel Paese d'origine o residenza, di significativi legami affettivi, familiari, lavorativi o culturali. Lo stesso articolo, invero, disciplina l'istruttoria finalizzata alla formulazione della prognosi di cui sopra, stabilendo — con previsione di assoluta novità — che tale istruttoria, da un

lato, può essere compiuta coinvolgendo i servizi sociali e gli uffici dell'Interpol dei due Paesi; dall'altro, può svolgersi anche nel corso del procedimento poi definito dalla decisione giudiziaria della cui esecuzione all'estero si tratta. L'auspicio è che tale disposizione possa consentire di superare le incertezze applicative sinora riscontrate nella prassi applicativa della decisione quadro 2008/947/GAI, con specifico riferimento ai non pochi casi in cui la misura può essere concessa in un Paese solo ed esclusivamente se la stessa misura può essere poi eseguita in un altro Paese, ossia nei casi — invero assolutamente preponderanti nella pratica giudiziaria — nei quali già dall'inizio la misura sia in astratto concepibile e sia in concreto concepita in vista del suo riconoscimento ed esecuzione all'estero (si pensi al caso del cittadino di uno Stato straniero residente nel Paese d'origine, che nello stesso Paese abbia saldi legami familiari, lavorativi e sociali, del tutto assenti, per contro, nel Paese di emissione della misura, sempre *lato sensu* intesa).

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento o dell'esecuzione, mentre i precedenti articoli 8, 9, 14 e 15 disciplinano le conseguenze del trasferimento della sorveglianza sugli obblighi e sulle prescrizioni che caratterizzano la misura, prevedendo in estrema sintesi l'applicabilità della legislazione della Parte di esecuzione e la competenza della stessa Parte per l'adozione dei successivi provvedimenti, ivi compresi quelli conseguenti alla violazione degli obblighi o delle prescrizioni. L'articolo 19 prevede i limitati casi di cessazione della suddetta competenza, mentre l'articolo 18 stabilisce, derogando alla disposizione dell'articolo 14 sulla legislazione applicabile, che il potere di amnistia e grazia spetta a entrambi gli Stati, mentre la sola Parte di emissione può decidere sulle domande di revisione della condanna su cui si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena cui sono correlati gli obblighi e le prescrizioni la cui esecuzione deve essere sorvegliata.

Altra disposizione di grande importanza è quella dell'articolo 10, che attribuisce alle competenti autorità giudiziarie delle Parti rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione, al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese.

Il quadro della procedura di trasferimento della misura è completato dagli articoli 13, 16, 17 e 20, che rispettivamente prevedono: il termine per l'adozione della decisione sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione della misura; gli obblighi di informazione correlati alle ulteriori decisioni di competenza della Parte di esecuzione; i più generali obblighi di informazione gravanti sulla stessa Parte di esecuzione; un'ampia e generica facoltà di reciproca consultazione tra le competenti autorità giudiziarie delle Parti, se del caso con l'ausilio delle rispettive Autorità centrali.

L'articolo 21 disciplina le spese, che spettano alla Parte di esecuzione. L'articolo 22, invece, è dedicato al trattamento dei dati personali, la cui disciplina è il frutto delle indicazioni al riguardo ricevute dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che la controparte ha nella sostanza integralmente accettato. Seguono le clausole d'uso in punto di salvaguardia della partecipazione dell'Italia all'Unione europea (articolo 23) e di risoluzione delle controversie (articolo 24). Il testo si conclude con le disposizioni che regolano l'entrata in vigore, l'applicazione nel tempo e la cessazione dell'accordo (articoli 25 e 26, che in sintesi stabiliscono la regola del *tempus regit actum*, riferendola, però, alla richiesta di assistenza giudiziaria e non, invece, all'emissione della misura del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta).

2. Il disegno di legge.

Il presente disegno di legge si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica.

L'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'articolo 3 verte sull'individuazione delle norme applicabili in vista dell'attuazione dell'Accordo.

Il comma 1, nel rispetto del principio di prevalenza della fonte internazionale, rinvia – nei limiti della compatibilità – alle disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

A tale previsione generale apporta una circoscritta deroga il comma 2, il quale individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo.

Il comma 3 stabilisce, infine, che nei casi di trasmissione o di ricezione in via diretta delle richieste di assistenza le competenti autorità giudiziarie nazionali provvedono alla trasmissione di copia delle stesse al Ministero della giustizia. La disposizione dà attuazione, integrandone i contenuti, alla previsione già contenuta nell'articolo 7, paragrafo 5, dell'Accordo, con la finalità di agevolare i compiti di assistenza amministrativa e di rilevazione statistica svolti dall'Autorità centrale.

L'articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 regola l'entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente relazione tecnica è volta a valutare gli effetti finanziari concernenti l'applicazione dell'Accordo relativo al riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione della pena tra il Governo della Repubblica Italiana e quello della Repubblica di San Marino, perseguendo, come risultato finale, quello di stipulare il primo accordo di cooperazione giudiziaria in tema di esecuzione di pene non detentive tra lo Stato italiano ed un Paese extra-Ue.

Il fulcro del testo, quindi, è di garantire, prioritariamente, oltre che il reciproco riconoscimento delle decisioni suddette, anche e soprattutto l'osservanza di obblighi/prescrizioni che derivano dall'applicazione delle citate misure, ai fini della sorveglianza della corretta esecuzione delle medesime, qualora riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nello Stato in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altro Stato.

L'Accordo in esame intende perseguire le finalità indicate attraverso le disposizioni in cui si articola e che affrontano nel dettaglio oltre alle regole generali quelle riguardanti nello specifico il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti sia istruttori che definitivi, i motivi di rifiuto, i compiti ed obblighi delle autorità interessate, la revisione delle condanne e i motivi di amnistia, le eventuali spese per i procedimenti e, infine, le relazioni con altri accordi e le questioni di compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione europea.

Di seguito un succinto esame dei *ventisei articoli* di cui si compone il presente Accordo con riferimento soprattutto ai profili di rilevanza finanziaria.

L'articolo 1 contiene l'oggetto dell'accordo in esame, che per l'appunto è il reciproco riconoscimento delle decisioni sugli istituti giuridici del diritto penale sopra elencati nonché la intenzione delle Parti di osservare obblighi e prescrizioni per la realizzazione dello scopo, nei limiti di compatibilità delle disposizioni dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Si rappresenta la neutralità finanziaria della disposizione in esame, che ha natura ordinamentale ed è tesa ad individuare l'ambito di interesse del presente Accordo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, quindi il significato proprio degli strumenti adottati e delle misure alternative o sostitutive in esecuzione delle decisioni adottate.

Si evidenzia la natura ordinamentale procedurale della disposizione che si sostanzia nell'opportuno inquadramento degli istituti in esame eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento tra i due Stati. Non si rinviengono, pertanto, profili di carattere finanziario.

Con **l'articolo 3** viene descritta la finalità dell'Accordo, che è quella di favorire la riabilitazione sociale delle persone nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di una misura alternativa alla detenzione, consentendole da un lato di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro lato, di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività. Tali benefici riguardano persone che non siano cittadini o residenti legalmente ed effettivamente nello Stato (c. d. Stato emittente) in cui è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la concessione dei medesimi benefici di legge, ma siano invece cittadini della Parte di esecuzione e lì sia tornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio dello Stato esecutore e vi



sia ritornata o intenda ritornarvi. Pertanto, spetta a quest'ultimo garantire la sorveglianza degli obblighi imposti e l'applicazione delle prescrizioni impartite dall'autorità giurisdizionale dell'altra Parte contraente in seno al suo ambito territoriale.

La disposizione ha natura precettiva-ordinamentale e individua i benefici di legge che devono essere eseguiti senza ricorrere ad altri strumenti e formalità nel territorio della Parte esecutrice attraverso la diretta omologazione delle decisioni rese dai giudici dello Stato emittente.

Per quanto riguarda lo Stato italiano, si assicura che la sorveglianza sugli obblighi e prescrizioni dettate riguardo alle citate misure potrà essere garantita attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in quanto è ipotizzabile prevedere che i cittadini italiani sottoposti a procedimento penale e/o condannati dalle autorità giurisdizionali della Repubblica di San Marino siano un numero esiguo e soprattutto - per quanto riguarda in particolare la detenzione domiciliare e l'accesso alle misure alternative alla detenzione carceraria - che gli stessi possano essere ammessi all'esecuzione presso la loro residenza in Italia o nei luoghi di domicilio dichiarato, mentre si reputa siano residuali e comunque estremamente ridotti, i casi di destinazione presso strutture di accoglienza, che prestano il loro servizio solo secondo l'effettiva disponibilità delle medesime. Nella specie, l'esecuzione della detenzione domiciliare del condannato che non disponga di una propria abitazione o di altro luogo di privata dimora, potrà avvenire nei luoghi pubblici di cura, assistenza o accoglienza ovvero di dimora sociale appositamente destinati all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva che sono nella disponibilità di enti pubblici od enti convenzionati, nei limiti delle loro disponibilità. Pertanto, si può ragionevolmente sostenere che anche una più ampia richiesta di posti nelle strutture anzidette potrà essere fronteggiata avvalendosi di quelle già esistenti e funzionanti, senza determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 individua come Autorità centrali ai fini dell'Accordo in esame, il Ministero della giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I) per lo Stato italiano e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non presenta alcun aspetto di rilievo sotto il profilo finanziario, considerato che la predetta articolazione del Ministero della giustizia svolge ordinariamente gli adempimenti relativi alla esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale, le attività di riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere nonché le attività di cooperazione internazionale attiva e passiva in materia penale.

L'articolo 5 detta l'ambito di applicazione definito dal presente Accordo, definendo sia l'elenco delle misure cui si estende la disciplina, tanto per la Repubblica italiana che per la Repubblica di San Marino, sia quali siano gli obblighi e le prescrizioni interessate, stabilendo l'estensione della normativa anche ad obblighi e prescrizioni affini.

Si sottolinea la speciale disciplina prevista per le misure di messa alla prova ed esperimento probatorio disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo, riguardo alla possibilità di reciproca assistenza che le rispettive autorità giudiziarie dei due Stati potranno prestarsi per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite riguardo alle decisioni predette inerenti all'esito degli istituti sopra richiamati. *Per quanto riguarda i profili di carattere economico-finanziario, si rinvia a quanto detto al precedente articolo 3 nonché alle analoghe disposizioni contenute nei decreti legislativi attuativi della riforma dell'ordinamento penitenziario realizzata a seguito della delega contenuta nella legge 23 giugno 2017, n. 103, in quanto compatibili ed applicabili (decreti legislativi 2 ottobre 2018, nn. 123 e 124).*



Gli articoli 6, 7, 8 e 9 del presente Accordo afferiscono all'iter burocratico e procedurale di trasmissione delle decisioni e recepimento delle stesse ai fini del loro riconoscimento e della loro esecuzione, compresi gli effetti per entrambe le Parti sia riguardo alla c.d. omologazione sia riguardo ad eventuale ritiro della richiesta ovvero ad ipotesi di rinvio della decisione sul riconoscimento ed esecuzione e integrazione dell'istruttoria. *Le disposizioni citate sono di carattere procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti collegati alle attività procedurali potranno essere fronteggiati mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

L'articolo 10 si occupa dell'adeguamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e sospensione condizionale alle misure proprie dello Stato di esecuzione qualora le stesse siano in qualche modo incompatibili con quelle dello Stato di emissione. E', infatti, stabilito col presente Accordo che la Parte esecutrice può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi e prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, così come i relativi obblighi e prescrizioni, corrispondono il più possibile a quelli previsti e stabiliti dalla Parte emittente la decisione.

L'articolo 11 comprende l'elenco dei reati che, qualora definiti dalla legge della Parte di emissione con la decisione di applicazione di una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale inferiore ad un anno determinano il riconoscimento immediato del provvedimento senza alcuna verifica circa la doppia incriminazione del fatto costituente reato: uniche eccezioni riguardano l'esistenza di ragionevoli motivi che non consentano di ricondurre il fatto ad una delle tipologie di reato elencate al presente articolo o il caso in cui il fatto non sia previsto e punito a tale titolo nella legislazione dello Stato di esecuzione. Per i reati non rientranti nell'elenco dell'articolo 11 è, invece, stabilito che lo Stato richiesto può rifiutarne l'esecuzione qualora i fatti non siano previsti e sanzionati a titolo di reato nella propria legislazione.

L'articolo 12 dell'Accordo, viceversa, prevede l'elenco delle casistiche in cui l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione è tenuta a rifiutare il riconoscimento della decisione riguardante l'applicazione delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative alla detenzione, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena, compresi, pertanto, anche gli obblighi e le prescrizioni in materia di sorveglianza sulle medesime. In alcuni casi prefissati, tuttavia, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, può richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria nel senso suddetto, la Parte richiesta decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, adottando i mezzi più congrui a tale scopo che lascino traccia di ciò e che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo, ad ogni modo, la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali come individuate all'articolo 4 del presente Accordo (**articolo 13**).

L'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste dalla legislazione della Parte di esecuzione che, come già detto riguardo agli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare riguardo agli obblighi ed alle prescrizioni impartite anche con riferimento all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento (**articolo 14**). Si consideri, poi, che una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello stesso Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto del presente Accordo, ivi comprese, le



modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione (**articoli 15, 16 e 17**).

L'articolo 18 si occupa delle cause di estinzione del reato, cioè l'amnistia, nonché della domanda di grazia e della domanda di revisione della condanna, mentre **l'articolo 19** riguarda la ragione per cui cessa la competenza dello Stato di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. **L'articolo 20**, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le Parti che possono avvenire tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, come individuate all'art. 4.

L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dal presente Accordo, stabilendo che le stesse sono a carico della Parte di esecuzione, eccezion fatta per le attività e gli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. Al riguardo, si rinvia a quanto esposto nei precedenti articoli (soprattutto agli artt. 3, 5 e da 6 a 9).

L'articolo 22 si occupa del trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro. Al riguardo, l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente adotta tutte le opportune misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati, assicurando che vengano trasmessi solo i dati pertinenti, adeguati e non eccedenti rispetto alle finalità dell'Accordo, con previsione delle modalità di trasmissione in forma anonima e di quelle di cancellazione.

L'articolo 23 stabilisce che il presente Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate: pertanto, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, le Parti dovranno reciprocamente comunicarsi quali saranno le disposizioni di altri accordi bilaterali o multilaterali che intendano continuare ad applicare, considerata, comunque, per lo Stato italiano, il rispetto e la compatibilità delle norme con quelle del diritto dell'Unione europea.

L'articolo 24 disciplina la problematica correlata alla risoluzione interpretativa delle norme ed eventuali controversie che dovessero insorgere sulla loro applicazione, mentre **l'articolo 25**, nello stabilire che le disposizioni del presente Accordo si applicano alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'art. 7, par. 2 (avanzate secondo quanto disposto dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale firmata a Strasburgo il 20 4 1959 e nei casi specifici indicati dallo stesso articolo 7), prevede la disciplina transitoria, vale a dire che tali norme si applicano alle richieste di riconoscimento delle decisioni relative alle misure alternative, alle sanzioni sostitutive, alle liberazioni e sospensioni condizionali della pena presentate dopo l'entrata in vigore di tale Accordo, anche se le citate decisioni sono intervenute precedentemente alla sua vigenza.

L'articolo 26, infine, dispone l'entrata in vigore dell'Accordo in esame e detta la clausola di recesso.

Dal punto di vista finanziario, si rappresenta che trattasi di una serie di disposizioni di carattere ordinamentale-precettivo e/o procedurale che non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, atteso che le attività connesse all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione, alla



conversione delle sanzioni restrittive, all'applicazione della liberazione e sospensione condizionale della pena, sono già espletate a livello istituzionale sia dagli uffici giudiziari (tanto dal personale di magistratura che dal personale amministrativo) sia dalla polizia penitenziaria e dalle altre Forze dell'ordine nell'ambito delle proprie competenze. Si assicura, pertanto che, vista l'esiguità del numero dei soggetti destinatari delle misure, la realizzazione delle attività illustrate nei precedenti articoli 3,4,6,7,8,9,21, nonché il presente articolo e i connessi adempimenti, potranno essere fronteggiati attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1. 1 – CdR Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Azione "Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie" che reca uno stanziamento di euro 321.685.776 per l'anno 2023, di euro 318.848.014 per l'anno 2024 e di euro 307.574.335 per l'anno 2025 e Programma 1.3 – CdR Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Azione "Trattamento, interventi e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie, attuazione provvedimenti autorità giudiziaria" che reca uno stanziamento per l'anno 2023 di euro 49.377.249, per l'anno 2024 di euro 49.057.249 e di euro 48.924.146 per l'anno 2025.

Stesso discorso è da rappresentarsi anche riguardo allo scambio delle informazioni tra le autorità giudiziarie e le autorità centrali delle parti interessate, potendosi utilizzare le procedure e le modalità di trasmissione telematica già sviluppate dai competenti uffici delle amministrazioni a ciò deputate, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, utilizzando le risorse iscritte nell'ambito del bilancio del Ministero della giustizia – Missione 6 – Programma 1.4 – CdR Dipartimento degli Affari di giustizia – Azione "Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia" che reca uno stanziamento di euro 24.667.481 per l'anno 2023, di euro 22.667.481 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. P. M. M. M.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – Aspetti tecnico–normativi di diritto interno**1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo in esame disciplina il reciproco riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena. In forza di previsioni *ad hoc*, lo strumento convenzionale potrà essere altresì impiegato per il trasferimento della sorveglianza misure di messa alla prova ed esperimento probatorio (istituto, quest'ultimo, proprio dell'ordinamento sanmarinese, ma omologo al primo), che vengono disposte nella fase delle indagini preliminari o del processo.

Lo scopo dell'Accordo è quello di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con la Repubblica San Marino al settore disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberata sotto condizione firmata a Strasburgo il 30.11.1964 (di seguito: la Convenzione di Strasburgo). Rispetto a tale strumento, peraltro, l'ambito di applicazione è ampliato a tutte le misure, *lato sensu* intese, ricadenti sotto la disciplina della decisione quadro 2008/947/GAI del 27.11.2008 (di seguito: la decisione quadro), così come attuata in Italia dal d.lgs. 15.2.2016 n. 38, nonché – come appena accennato – agli istituti di *probation* processuale previsti dai rispettivi ordinamenti delle Parti.

L'Accordo appare in linea con il programma di Governo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il libro XI del codice di procedura penale, dedicato ai rapporti giurisdizionali con autorità straniera, disciplina agli artt. 723 - 729-*quinquies* le rogatorie internazionali dall'estero e all'estero e, agli artt. 730 - 746, gli effetti delle sentenze penali straniere e l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane.

Ai sensi dell'art. 696 del codice, dette norme trovano applicazione solo se manchino (o non dispongano diversamente) norme del diritto dell'Unione europea, di diritto pattizio o, infine, di diritto internazionale generale.

Con legge 15 novembre 1973, n. 772, l'Italia ha ratificato la Convenzione di Strasburgo del 30 novembre 1964, rimasta peraltro sostanzialmente inapplicata (v., sul punto, *Relazione ATN allo schema di decreto legislativo per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008*, pag. 2).

Infine, con il decreto legislativo 15 febbraio 2016 n. 38, è stata data attuazione alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione

condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. L'art. 18 del decreto legislativo dispone che, per quanto in esso non espressamente previsto, trovino applicazione, nei limiti della compatibilità, delle summenzionate disposizioni codicistiche.

Come più diffusamente rilevato *sub 3)*, i corpi normativi richiamati non risultano attualmente idonei a garantire la compiuta implementazione, in ambito nazionale, delle previsioni dell'Accordo. A tal fine provvede l'articolo 3 dello Schema, anch'esso illustrato *sub 3)*.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Nella Relazione illustrativa si evidenzia che *«[l]a disciplina [dell'Accordo] è mutuata dall'analoga disciplina di matrice euro-unitaria, come si ricava dall'esplicito riferimento al reciproco "riconoscimento" delle decisioni giudiziarie e, più in generale, dall'impianto complessivo dell'articolato, tra l'altro con l'adozione dell'elenco delle rilevanti tipologie d'illecito (quasi del tutto coincidenti a quelle del cosiddetto elenco degli euro-crimes) quale meccanismo di superamento - rectius di semplificazione della verifica - del requisito della doppia incriminazione (articolo 11), sulla scorta di quanto oramai prevedono praticamente tutti gli strumenti euro-unitari di cooperazione giudiziaria penale [...]»*.

Da tale rilievo discende, come già rilevato, la necessità di predisporre una normativa *ad hoc* per l'attuazione dello strumento di cooperazione in oggetto, al quale non è evidentemente applicabile in via diretta la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 38 del 2016 per l'implementazione della decisione quadro 2008/947/GAI, operante unicamente fra gli Stati membri dell'Unione europea da essa vincolati e che, d'altro canto, è ispirata a principi solo in parte compatibili con le (come pure detto, residuali) previsioni codicistiche.

Con l'articolo 3 dello schema si provvede, pertanto, all'individuazione delle norme applicabili in vista dell'attuazione dell'Accordo.

Il comma 1 della disposizione, nel rispetto del principio di prevalenza della fonte internazionale, rinvia – nei limiti della compatibilità – alle disposizioni del citato decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38. A tale previsione generale apporta una circoscritta deroga il comma 2 che individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce, infine, che nei casi di trasmissione o di ricezione in via diretta delle richieste di assistenza le competenti Autorità giudiziarie nazionali provvedano all'inoltro di copia delle stesse al Ministero della giustizia. La disposizione dà attuazione, integrandone i contenuti, alla previsione già contenuta nell'articolo 7, par. 5, dell'Accordo, con la finalità di agevolare i compiti di assistenza amministrativa e di rilevazione statistica svolti dall'Autorità centrale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

La generale previsione secondo cui le disposizioni dell'Accordo potranno trovare applicazione *«[solo] nei limiti in cui [esse] non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici [delle Parti] in tema di diritti di libertà e giusto processo»*, consente di escludere profili di contrasto dell'Accordo e dello schema in proposta con i principi e le regole della Carta costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.

L'Accordo, come appena evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il contenuto dell'Accordo non presenta profili di difformità rispetto alle principali pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione in materia di riconoscimento delle sentenze straniere e di assistenza giudiziaria penale.

Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia che disciplinano l'assistenza giudiziaria in materia penale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non constano profili di contrasto dell'Accordo con gli indirizzi prevalenti della Corte di giustizia delle Comunità europee

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non constano profili di contrasto dell'Accordo con gli indirizzi prevalenti della Corte Europea dei diritti dell'Uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Come osservato *sub* 1 - 3), per plurimi profili l'Accordo riprende il modello di disciplina adottato nella decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008.

Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti ad altre leggi contenuti nell'Accordo appaiono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

L'Accordo non fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si producono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

L'Accordo non ha effetto retroattivo, né contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica. Si rilevano deroghe rispetto alla normativa codicistica in tema di effetti delle sentenze penali straniere e di esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane, che risultano peraltro compatibili con il quadro disciplinare già a suo tempo delineato con il citato decreto legislativo n. 38 del 2016, recante attuazione della decisione quadro 2008/947/GAI.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi, ad eccezione della ratifica.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'Accordo potrà essere effettuato dall'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria della Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia.

DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR


Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28.12.2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

Min. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, di seguito denominato « Accordo », fatto a San Marino il 31 marzo 2022.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Norme applicabili)

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le disposizioni dell'Accordo medesimo mancano o non dispongono diversamente, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38.

2. Nel caso previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria competente a richiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi imposti è il giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova.

3. Nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo, l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il

Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena

La Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino (di seguito le Parti);

intendendo ampliare l'ambito della cooperazione giudiziaria già in essere attraverso gli accordi internazionali vigenti, tra cui la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959, la Convenzione europea di estradizione fatta a Parigi il 13.12.1957, la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate fatta a Strasburgo il 21.3.1983, il Protocollo addizionale a tale Convenzione fatto a Strasburgo il 18.12.1997 e, infine, la Convenzione di amicizia e buon vicinato fatta a Roma il 31.3.1939;

intendendo estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale al settore disciplinato dalla Convenzione europea sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione fatta a Strasburgo il 30.11.1964;

intendendo, più in particolare, estendere la cooperazione al reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

desiderando conseguentemente introdurre delle disposizioni che regolino il reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie che applicano misure alternative alla detenzione o sanzioni sostitutive di pene detentive, oppure infliggono pene detentive condizionalmente sospese imponendo obblighi/prescrizioni, oppure impongono obblighi/prescrizioni all'atto della liberazione condizionale, ai fini della sorveglianza dell'esecuzione delle suddette misure o sanzioni o dell'adempimento dei sopra citati obblighi/prescrizioni, qualora le suddette misure, sanzioni od obblighi/prescrizioni riguardino persone che non hanno la cittadinanza e/o la legale e abituale residenza nella Parte in cui la decisione giudiziaria è stata emessa, bensì nell'altra Parte;

desiderando, a tal fine, concludere un accordo per l'adozione di tutte le misure necessarie al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;

dando atto che il presente Accordo rispetta i principi fondamentali degli ordinamenti giuridici delle Parti, sicché nessuna sua disposizione potrà essere interpretata nel senso che non consenta di rifiutare il riconoscimento e/o l'esecuzione di una decisione giudiziaria avente ad oggetto una misura alternativa alla detenzione, una sanzione sostitutiva di una pena detentiva o una pena detentiva condizionalmente sospesa con l'imposizione di obblighi/prescrizioni, qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che la misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena sia stata disposta al fine di punire una persona a causa del sesso, della razza, della religione, dell'origine etnica, della nazionalità, della lingua, delle opinioni politiche o dell'orientamento sessuale, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per una di tali cause;

dando atto, più in particolare, che il presente Accordo non osta a che ciascuna Parte applichi le proprie norme costituzionali relative al diritto al giusto processo, alla libertà di associazione, alla libertà di stampa, alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione e alla libertà di religione;

evidenziando che lo scopo del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale e della sospensione condizionale della pena con l'imposizione di obblighi/prescrizioni è da un lato quello di aumentare le possibilità di reinserimento sociale della persona interessata, consentendole tra l'altro di mantenere o recuperare i propri legami affettivi, familiari, lavorativi e culturali; dall'altro quello di migliorare il controllo dei corrispondenti obblighi/prescrizioni allo scopo di ridurre il rischio di recidiva, così proteggendo le vittime dei reati e, più in generale, la collettività;

convengono quanto segue.



Art. 1
(Disposizioni di principio)

Il presente Accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o con la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi/prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle Parti, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e giusto processo.

Articolo 2
(Definizioni)

Ai fini del presente Accordo si intende per:

- a) «decisione»: una sentenza, ordinanza, decreto o altro provvedimento definitivo emesso da un'autorità giudiziaria di una delle Parti con cui viene comminata nei confronti di una persona fisica una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale condizionalmente sospesa, oppure una sanzione sostitutiva della suddetta pena o una misura alla stessa alternativa;
- b) «sospensione condizionale della pena»: una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale la cui esecuzione è sospesa condizionalmente al momento della condanna, con l'imposizione di obblighi/prescrizioni;
- c) «sanzione sostitutiva»: una sanzione, diversa da una pena detentiva o da una misura restrittiva della libertà personale o da una pena pecuniaria, che impone obblighi e/o impartisce prescrizioni;
- d) «misura alternativa»: ogni sanzione e/o misura disposta - all'esito o dopo un procedimento o processo - in luogo di una pena detentiva al fine d'inserire o mantenere la persona condannata nella comunità dei consociati, contestualmente controllando la sua pericolosità sociale. Ciò mediante l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni comunque comportanti una limitazione della libertà personale, ivi comprese le misure consistenti nell'esecuzione di una pena detentiva in tutto o in parte al di fuori di uno stabilimento penitenziario con particolari modalità, quali per esempio lo svolgimento di un'attività lavorativa o la frequentazione di corsi d'istruzione o formazione professionale;
- e) «liberazione condizionale»: una decisione che prevede la liberazione anticipata di una persona condannata dopo che costei abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e/o prescrizioni;
- f) «misure di liberazione o sospensione condizionale»: gli obblighi e/o le prescrizioni imposti a una persona fisica da un'autorità giudiziaria in relazione a una sospensione condizionale della pena o a una liberazione condizionale;
- g) «Parte di emissione»: la Parte in cui viene emessa una decisione giudiziaria ai sensi della precedente lettera a) o una decisione di liberazione condizionale ai sensi della precedente lettera e);
- h) «Parte di esecuzione»: la Parte alla quale è trasmessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva di pena detentiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, ai fini del relativo riconoscimento ed esecuzione mediante la sorveglianza sull'adempimento dei relativi obblighi/prescrizioni.

Articolo 3
(Finalità)

1. Il presente Accordo è volto a favorire la riabilitazione sociale delle persone condannate per la commissione di un reato, a migliorare la protezione delle vittime dei reati e più in generale della collettività, nonché a favorire l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, delle sanzioni sostitutive di pene detentive, della liberazione condizionale o della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza di condanna che prevede la sospensione condizionale della pena o una sanzione sostitutiva, ovvero la decisione di liberazione condizionale o quella di concessione di una misura alternativa alla detenzione, richieda di adempiere nel territorio della Parte di esecuzione gli obblighi imposti e/o le prescrizioni impartite dalla decisione, purché tale persona sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi, oppure risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi. Al fine di conseguire queste finalità, il presente Accordo regola le procedure secondo le quali l'altra Parte riconosce le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena, conseguentemente curando la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni e adottando tutte le altre determinazioni relative alla misura, sanzione o sospensione.

he


2. Il presente Accordo si applica:

- a) al riconoscimento delle decisioni in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena;
- b) all'esecuzione delle decisioni di cui alla lettera a) mediante il trasferimento della sorveglianza sugli obblighi imposti e/o sulle prescrizioni impartite dalle suddette decisioni;
- c) a tutte le altre decisioni conseguenti o comunque relative a quelle di cui alle lettere a) e b), secondo quanto previsto nel presente Accordo.

Articolo 4
(Autorità Centrali)

Rivestono il ruolo di Autorità Centrali, ai fini del presente Accordo, il Ministero della Giustizia (Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria – Ufficio I) per la Repubblica Italiana e la Segreteria di Stato per la Giustizia (Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia) per la Repubblica di San Marino, che assumono il ruolo di Autorità centrali.

Articolo 5
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Accordo si applica alle misure caratterizzate da una o più dei seguenti obblighi e/o prescrizioni, o altri obblighi e/o prescrizioni affini:

- a) obbligo di comunicare a una determinata autorità ogni cambiamento di residenza o di posto di lavoro;
- b) divieto di frequentare determinate località o specifiche circoscrizioni territoriali;
- c) restrizioni al diritto di espatrio;
- d) prescrizioni riguardanti la residenza, dimora e/o la condotta, con particolare riferimento a istruzione, formazione, attività lavorative e ricreative, nonché prescrizioni comportanti limitazioni o particolari modalità di esercizio di un'attività professionale;
- e) obbligo di presentarsi a ore prefissate davanti a una determinata autorità;
- f) obbligo di evitare contatti con determinate persone;
- g) obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati per la commissione di un reato;
- h) obbligo di risarcire i danni causati dal reato ed eventualmente di fornire la prova di tale risarcimento;
- i) obbligo di svolgere un lavoro o un'attività socialmente utile;
- j) obbligo di contattare, relazionarsi e collaborare col servizio sociale;
- k) obbligo di assoggettarsi a un trattamento terapeutico o di disintossicazione.

2. Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1, il presente Accordo si applica alle seguenti misure o ad altre di analogo contenuto.

2.1 Per la Repubblica Italiana:

- affidamento in prova al servizio sociale (artt. 47 e 47-*quater* legge 26.7.1975 n. 354);
- affidamento in prova terapeutico (art. 94 d.p.r. 9.10.1990 n. 309);
- libertà controllata (art. 56 legge 24.11.1981 n. 689);
- sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 165 c.p. e 18-bis disp. coord. c.p.);
- liberazione condizionale (art. 176 c.p.);
- libertà vigilata (art. 228 c.p.);
- divieto di soggiorno in determinati comuni o province (art. 233 c.p.);
- divieto di frequentare osterie et similia (art. 234 c.p.);
- lavori di pubblica utilità (artt. 186 comma 9-bis d.lgs. 30.4.1992 n. 285, 54 d.lgs. 28.8.2000 n. 274 e 73 comma 5-bis d.p.r. 9.10.1990 n. 309).

2.2 Per la Repubblica di San Marino:

- affidamento in prova al servizio sociale (art. 106-bis c.p.);
- esperimento probatorio dopo la condanna (art. 64 c.p. e art. 5 legge n. 139/1997 e ss.mm.);
- semilibertà (art. 106 c.p.);
- sospensione condizionale della pena subordinata a obblighi e/o prescrizioni (artt. 61 e 62 c.p.);
- liberazione condizionale (art. 103 c.p.);



- lavori di pubblica utilità.

3. Le competenti autorità giudiziarie della Repubblica Italiana potranno altresì richiedere assistenza alle competenti autorità giudiziarie della Repubblica di San Marino per la sorveglianza degli obblighi imposti e/o delle prescrizioni impartite con le decisioni di messa alla prova (artt. 168-*bis* segg. c.p. e 464-*bis* segg. c.p.p.); nello stesso modo si potrà reciprocamente procedere nel caso di esperimento probatorio concesso alla persona indagata o imputata (legge n. 139/1997 e ss.mm., art. 5 ss.). In tali casi, rimane comunque ferma la competenza dell'autorità giudiziaria richiedente per tutte le determinazioni previste nei sopra citati articoli, nonché per la prosecuzione e definizione del procedimento nel cui ambito la decisione di messa alla prova o di esperimento probatorio è stata disposta. Le altre previsioni del presente Accordo si applicano solo nella misura in cui non risultano incompatibili con il permanere di detta competenza.

Articolo 6

(Criteri per la trasmissione della decisione. Istruttoria)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione, sospendendone l'efficacia qualora l'esecuzione non abbia ancora avuto inizio, all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione quando la persona interessata ne abbia fatto richiesta, purché tale persona:
 - a) sia cittadina della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi; oppure
 - b) risieda legalmente e abitualmente nel territorio della Parte di esecuzione e vi sia ritornata o intenda ritornarvi.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1 l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione assume ogni necessaria ed opportuna informazione con riguardo sia alla cittadinanza e/o residenza della persona interessata; sia a ogni rilevante legame affettivo, familiare, lavorativo e culturale che la stessa persona abbia con la Parte di esecuzione. Quest'ultima Parte fornisce le informazioni di cui sopra tramite il proprio servizio sociale. Fornisce, altresì, ogni altra utile informazione tramite le proprie autorità di polizia giudiziaria. Ai fini dell'acquisizione e della trasmissione delle informazioni di cui al presente paragrafo le competenti autorità giudiziarie possono avvalersi anche dei rispettivi Uffici Centrali Nazionali dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (INTERPOL).
3. L'attività istruttoria di cui al paragrafo 2 può essere compiuta pure nel corso del procedimento definito dalla decisione del cui riconoscimento ed esecuzione si tratta, al fine sia di stabilire se vi siano o meno i presupposti per la concessione della misura alternativa, sanzione sostitutiva, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena; sia di modellare i relativi obblighi/prescrizioni per la relativa sorveglianza nella Parte di esecuzione.

Articolo 7

(Procedura per la trasmissione della decisione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione trasmette la decisione direttamente all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta e comunque con modalità tali che consentano alla Parte di esecuzione di accertarne l'autenticità. È ammessa, in particolare, la trasmissione via e-mail quale allegato in formato pdf o equivalente. Tuttavia, se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione lo richiede, la decisione è trasmessa in originale o copia autenticata. Anche tutte le successive comunicazioni sono effettuate direttamente tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti.
2. La trasmissione di cui al paragrafo 1 è compiuta mediante allegazione della decisione a un'apposita richiesta di assistenza giudiziaria formulata nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale fatta a Strasburgo il 20.4.1959. In ogni caso la richiesta contiene, nell'atto con cui è formulata o in allegato, le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione dell'autorità giudiziaria richiedente, coi relativi recapiti, compresi numero di fax e/o indirizzo e-mail;
 - b) reato al quale si riferisce la decisione, con la descrizione delle modalità fattuali della relativa commissione, nonché del tempo e del luogo di tale commissione;
 - c) pena irrogata o irrogabile, con espressa indicazione dei relativi massimi edittali;
 - d) sanzioni sostitutive, misure alternative, misure di sospensione o liberazione condizionale disposte in luogo della pena che costituiscono l'oggetto della richiesta di riconoscimento ed esecuzione;
 - e) analitica descrizione degli obblighi/prescrizioni che caratterizzano le sanzioni/misure di cui alla lettera d) e che costituiscono l'oggetto dell'attività di sorveglianza richiesta alla competente autorità giudiziaria della Parte di esecuzione.

we
[Signature]

3. Se l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione non è nota all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, quest'ultima compie tutti i necessari accertamenti, anche tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4 del presente Accordo, al fine di ottenere l'informazione dalla Parte di esecuzione. È tuttavia fatta salva la possibilità di effettuare la trasmissione della decisione e della relativa richiesta di assistenza giudiziaria, come pure ogni successiva comunicazione, tramite le suddette Autorità Centrali.
4. Quando un'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione che riceve una decisione non sia competente a riconoscerla e ad adottare i provvedimenti necessari per la conseguente sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, la trasmette d'ufficio all'autorità giudiziaria competente e informa di ciò senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a tal fine usando qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.
5. Le competenti autorità giudiziarie della Parte di emissione e della Parte di esecuzione hanno l'onere di informare le rispettive Autorità Centrali della trasmissione della decisione e degli esiti della procedura.

Articolo 8

(Effetti per la Parte di emissione)

1. Quando l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete né la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, né l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni.
2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:
 - a) quando la sua autorità giudiziaria competente abbia comunicato all'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 4;
 - b) nei casi di cui all'Articolo 19.

Articolo 9

(Decisione della Parte di esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione riconosce la decisione trasmessa ai sensi degli Articoli 6 e 7 e adotta senza indugio tutti i provvedimenti necessari od opportuni per la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni da essa previsti, a meno che non ricorra uno dei motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione di cui all'Articolo 12.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può rinviare la decisione sul riconoscimento ed esecuzione quando la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde, in tutto o in parte, alla decisione da riconoscere ed eseguire. A tal fine fissa un congruo termine affinché la richiesta di assistenza giudiziaria sia completata o corretta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione.

Articolo 10

(Adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale)

1. Se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative o delle misure di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se tale incompatibilità riguarda i relativi obblighi/prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può compiere ogni necessario adattamento alla natura, alla durata e agli obblighi/prescrizioni delle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti. La sanzione o misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, corrispondono il più possibile a quanto disposto nella Parte di emissione.
2. Se la sanzione o la misura sono adattate perché la relativa durata supera il massimo previsto dalla legislazione della Parte di esecuzione, l'adattamento avviene mediante la fissazione di una durata non inferiore al massimo previsto per le corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella legislazione della Parte di esecuzione agli stessi reati o a reati equivalenti.
3. La sanzione o la misura adattata, così come i relativi obblighi/prescrizioni, non possono essere più severi o di maggiore durata di quelli originariamente imposti nella Parte di emissione.
4. A seguito della ricezione delle informazioni di cui all'Articolo 16, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione può decidere di ritirare la richiesta di riconoscimento ed esecuzione di cui all'Articolo 7,

hs
S.M.C.

paragrafo 2, purché la sorveglianza nella Parte di esecuzione non sia ancora iniziata. La decisione di ritirare la richiesta è presa e comunicata quanto prima, possibilmente non oltre dieci giorni dalla ricezione delle informazioni.

Articolo 11
(Doppia incriminazione)

1. Le tipologie di reato di cui sotto, quali definite dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un (1) anno, danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi del presente Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui tale autorità, esaminata la decisione e la relativa richiesta di assistenza giudiziaria, abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o, nonostante tale riconducibilità, non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione. Le tipologie di reato rilevanti ai sensi del presente paragrafo sono le seguenti:
 - partecipazione a un'organizzazione criminale;
 - terrorismo;
 - tratta di esseri umani;
 - sfruttamento sessuale di bambini e pornografia infantile;
 - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
 - traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
 - corruzione;
 - truffa;
 - ricettazione, riciclaggio e re-impiego di proventi di reato;
 - contraffazione di banconote o monete;
 - criminalità informatica;
 - criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie ed essenze vegetali protette;
 - favoreggiamento dell'ingresso o del soggiorno illegali nel territorio statale;
 - omicidio e lesioni personali dolose;
 - omicidio e lesioni personali colpose;
 - traffico illecito di organi e tessuti umani;
 - sequestro di persona;
 - furto e rapina;
 - bancarotta;
 - traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
 - estorsione;
 - contraffazione di prodotti;
 - falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
 - falsificazione di mezzi di pagamento;
 - traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita;
 - traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
 - violenza sessuale;
 - incendio doloso o colposo.
2. La Parti possono decidere in qualsiasi momento, concordando una modifica del presente Accordo ai sensi dell'Articolo 26, paragrafo 2, di aggiungere altre tipologie di reato all'elenco di cui al paragrafo 1.
3. Per quanto riguarda i reati diversi da quelli rientranti nelle tipologie di reato elencate nel paragrafo 1, la Parte di esecuzione può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione se tale decisione abbia ad oggetto fatti non previsti e puniti come reati anche dalla propria legislazione. A tal fine, tuttavia, non rilevano la denominazione del reato e la qualificazione giuridica dei relativi componenti come elementi costitutivi o circostanze.

we


Articolo 12
(Motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione rifiuta il riconoscimento della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni nei seguenti casi:
 - a) la richiesta di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, è incompleta o non corrisponde alla relativa decisione e non è stata completata o corretta entro il congruo termine fissato dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione;
 - b) i criteri di cui all'Articolo 6 non sono soddisfatti;
 - c) il riconoscimento della decisione e il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni sono in contrasto con il principio del *ne bis in idem*;
 - d) mancanza del requisito della doppia incriminazione nei casi previsti dall'Articolo 11, quando la decisione si riferisce ad atti e/od omissioni che non costituiscono reato ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione. Tuttavia, in materia di tasse, imposte, dogana e cambi, l'esecuzione della decisione e/o la sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni non possono essere rifiutate solo perché la legislazione della Parte di esecuzione non impone lo stesso tipo di tassa o imposta o prevede una disciplina in materia di tasse, imposte, dogana o cambi diversa, in tutto o in parte, da quella prevista dalla legislazione della Parte di emissione;
 - e) la legislazione della Parte di esecuzione prevede un'immunità che rende impossibile la sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alle sanzioni sostitutive, misure alternative o misure di liberazione o sospensione condizionale;
 - f) ai sensi della legislazione della Parte di esecuzione la persona interessata, a causa della sua minore età, non può essere ritenuta penalmente responsabile degli atti e/od omissioni per i quali è stata emessa la decisione;
 - g) la decisione da riconoscere ed eseguire è stata emessa in assenza della persona interessata, salvo che la relativa richiesta di assistenza rechi l'indicazione che
 - 1) la persona di cui sopra è stata personalmente citata a comparire nel processo o procedimento conclusosi con la suddetta decisione;
 - 2) la stessa persona è stata informata della data, dell'ora e del luogo del processo/procedimento tramite il/i difensore/i o un proprio rappresentante a tal fine competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione;
 - 3) la medesima persona ha dichiarato di non opporsi allo svolgimento in sua assenza del processo/procedimento a un'autorità giudiziaria competente ai sensi della legislazione della Parte di emissione, oppure, ricevuta formale notifica della decisione, ha dichiarato di non volerla impugnare;
 - h) la decisione o gli obblighi/prescrizioni a essa correlati prevedono una misura medico-terapeutica che, nonostante ogni possibile adattamento ai sensi dell'Articolo 10, la Parte di esecuzione dichiara di non essere in grado di eseguire o sorvegliare;
 - i) la decisione riguarda un reato che, in base alla legislazione della Parte di esecuzione, è considerato commesso per intero o per una sua parte importante o essenziale nel territorio della Parte di esecuzione o in luogo equiparato a tale territorio e ciò determina la giurisdizione della stessa Parte di esecuzione, che intenda esercitarla.
2. Nel rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione ai sensi del paragrafo 1, lettera i), l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione tiene conto delle specifiche circostanze di ogni singolo caso, provvedendo comunque al riconoscimento e all'esecuzione della decisione se una parte importante o essenziale degli atti e/od omissioni che costituiscono il reato hanno avuto luogo nella Parte di emissione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e i) l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, prima di rifiutare il riconoscimento della decisione e/o l'assunzione della sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni, comunica col mezzo più appropriato con l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione e, se del caso, le chiede di fornire, in un congruo termine, tutte le ulteriori informazioni necessarie ai fini del riconoscimento e/o dell'esecuzione.

Articolo 13
(Termine)

1. Nel termine di sessanta (60) giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione decide sul riconoscimento della decisione contestualmente trasmessa ai sensi del paragrafo 1 dello stesso Articolo 7 e sull'assunzione della sorveglianza degli

ho


obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, alla misura alternativa o alle misure di liberazione o sospensione condizionale. La stessa autorità comunica immediatamente la propria decisione all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione. A tal fine si avvale di qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, comunque adottando modalità tali che consentano alla Parte di emissione di accertare l'autenticità dell'informazione. È ammessa, in particolare, la trasmissione via *e-mail* della decisione sul riconoscimento quale allegato in formato *pdf* o equivalente. Ferma restando la comunicazione diretta tra le autorità giudiziarie competenti delle Parti, è comunque ammessa la comunicazione tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4.

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, se ritiene di non potere rispettare il termine di cui al paragrafo 1, informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, indicando i motivi del ritardo e il tempo ritenuto necessario per adottare la decisione sul riconoscimento. Le comunicazioni avvengono con le modalità di cui al paragrafo 1.

Articolo 14
(*Legislazione applicabile*)

1. L'esecuzione, a seguito del riconoscimento, delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione o sospensione condizionale è disciplinata dalla legislazione della Parte di esecuzione, anche con riguardo alla sorveglianza dei relativi obblighi/prescrizioni.
2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, nell'esercizio del potere di sorveglianza dell'obbligo di cui all'Articolo 5, paragrafo 1, lettera h), chiede alla persona interessata di fornire la prova dell'adempimento dell'obbligo di risarcire i danni causati dal reato.

Articolo 15
(*Competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile*)

L'autorità giudiziaria della Parte di esecuzione è competente, secondo la propria legislazione, anche per le ulteriori decisioni connesse o conseguenti all'applicazione di una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, in particolare in caso di violazione dei relativi obblighi/prescrizioni o di commissione di un nuovo reato da parte della persona interessata. Tali ulteriori decisioni comprendono, tra l'altro:

- a) la modifica, anche *in peius*, del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
- b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
- c) l'applicazione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale in caso di revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione o sospensione condizionale, se necessario previo adattamento della stessa pena o misura.

Articolo 16
(*Obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni*)

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutte le decisioni riguardanti:
 - a) la modifica del contenuto e/o della durata degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - b) la revoca della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - c) l'esecuzione di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, a causa della violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena;
 - d) l'estinzione o la perdita d'efficacia della sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena.

we
[Signature]

2. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione comunica all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, se quest'ultima lo richieda, la durata massima della pena detentiva o della misura restrittiva della libertà personale prevista dalla legislazione della Parte di esecuzione per il reato che ha dato luogo alla decisione e che potrebbe essere applicata alla persona interessata in caso di violazione degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. Tale informazione, se richiesta, è fornita immediatamente dopo la ricezione della decisione trasmessa con la richiesta di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2.
3. L'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione informa immediatamente l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di qualsiasi circostanza che, a suo parere, potrebbe comportare l'adozione di una o più delle decisioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 17

(Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi)

L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresì comunicazione alla propria Autorità Centrale.

Articolo 18

(Amnistia, grazia, revisione della condanna)

1. L'amnistia o la grazia possono essere concesse sia dalla Parte di emissione che dalla Parte di esecuzione.
2. La Parte di emissione decide sulle domande di revisione della condanna sulla quale si fonda la sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena alla quale sono correlati obblighi/prescrizioni da sorvegliare in virtù del presente Accordo.

Articolo 19

(Cessazione della competenza della Parte di esecuzione)

Qualora la persona interessata si sottragga alla giustizia o non abbia più una residenza legale e abituale nella Parte di esecuzione, l'autorità giudiziaria competente di tale Parte trasferisce all'autorità giudiziaria competente della Parte di emissione la competenza sulla sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati alla sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tale trasferimento consegue, altresì, il trasferimento della competenza ad adottare ogni altra decisione.

Articolo 20

(Consultazione tra le autorità competenti)


Le autorità giudiziarie competenti della Parte di emissione e della Parte di esecuzione si possono consultare, direttamente o tramite le Autorità Centrali di cui all'Articolo 4, al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Articolo 21

(Spese)

Le spese derivanti dall'applicazione del presente Accordo sono a carico della Parte di esecuzione, fatta eccezione per quelle relative ad atti compiuti o ad attività svolte esclusivamente nella Parte di emissione.

he

**Articolo 22***(Trattamento dei dati personali)*

1. L'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione dà seguito alla richiesta di assistenza ai sensi del presente Accordo previa verifica, in relazione allo specifico trattamento, della sussistenza di adeguate garanzie per la protezione dei dati personali. È garantita l'esattezza e il tempestivo aggiornamento dei dati forniti nonché la pronta correzione di eventuali errori.
2. La verifica prevista al paragrafo 1 riguarda, in particolare, la sussistenza delle seguenti condizioni:
 - a) i dati personali richiesti sono adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità previste dall'Accordo e vengono trattati esclusivamente per dette finalità, con cancellazione o anonimizzazione a obiettivi conseguiti;
 - b) l'autorità giudiziaria competente richiedente adotta misure tecniche ed organizzative che garantiscono un livello di sicurezza adeguato al rischio di violazione dei dati.
 - c) la normativa nazionale dell'autorità giudiziaria competente richiedente riconosce diritti effettivi all'interessato rispetto al trattamento dei dati trasferiti e ne garantisce l'azionabilità in sede amministrativa o giudiziaria.
3. Fermo restando quanto previsto al paragrafo 2, lett. a), in caso di successivo trasferimento dei dati personali a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'autorità giudiziaria competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità giudiziaria competente dello stesso Stato autorizza il trasferimento successivo dopo aver valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti.

Articolo 23*(Relazioni con altri accordi e compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea)*

1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare più efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare.
2. In ogni caso il presente Accordo sarà attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.

Articolo 24*(Risoluzione delle controversie)*


Qualsiasi controversia nell'interpretazione e/o applicazione del presente Accordo sarà risolta tramite consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 25*(Disposizioni transitorie)*

Il presente Accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie.

Articolo 26*(Entrata in vigore. Recesso)*

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante cui le Parti si comunicano reciprocamente, per via diplomatica, che le rispettive procedure di ratifica sono state completate.



2. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo scritto tra le Parti. Ogni modifica entra in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 ed è parte integrante del presente Accordo.
3. Il presente Accordo ha una durata illimitata. Ciascuna Parte può tuttavia recedere in ogni momento, dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data della comunicazione di cui sopra. La cessazione di efficacia non pregiudica le procedure avviate precedentemente, che vengono portate a termine sulla base del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a San Marino, il giorno 31 del mese di marzo dell'anno 2022, in duplice originale in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di San Marino

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0026940